



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Provincia di Padova

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Viene esposto all'Albo Pretorio
il giorno - 6 MAR. 2019

fino al 21 MAR. 2019

Ospedaletto Eug., il - 6 MAR. 2019

C. G167 Comune di
OSPEDALETTO EUGANEO
Protocollo n° 0003297 del 04/03/2019
Titolo X
Classe 1
0 201900 032973

Li, - 4 MAR. 2019

IL MESSO COMUNALE
Giacomini Cesare



OGGETTO: Modalità per lo spandimento di liquami, deiezioni zootecniche e altri ammendanti per la concimazione in zona agricola.

ORDINANZA N° 05/2019

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Ufficio Igiene Ambientale - dell'Azienda U.L.S.S. n. 17 in data 12.08.2013, prot. n. 0033987, che propone alcuni accorgimenti utili per una corretta utilizzazione agronomica dei liquami, delle deiezioni zootecniche e altri ammendanti in zona agricola;

RICHIAMATA altresì la propria Ordinanza n. 12/2018;

CONSTATATO che il vigente Regolamento Comunale d'Igiene Pubblica non fornisce in merito indirizzi circa lo spargimento dei liquami, delle deiezioni zootecniche nonché di tutti quei prodotti utilizzati per la concimazione dei terreni ad uso agricolo;

RILEVATO tuttavia, che la pratica agronomica va temperata con le esigenze di rispetto dell'ambiente e dei cittadini, coniugando le esigenze di conduzione dei fondi agricoli, con quelle di limitare e, se possibile, eliminare gli effetti collaterali derivanti, quali ad esempio, proliferazione abnorme di mosche, odori molesti, formazione di paludamenti provocati da eccessivo spargimento del liquame o spargimenti in orari e condizioni atmosferiche non consone;

RAVVISATA la necessità, per motivi di Interesse e Igiene Pubblica e a tutela delle acque, adottare delle misure restrittive e regolamentare, su tutto il territorio comunale, lo spandimento dei liquami, delle deiezioni zootecniche e fertilizzanti di origine organica (COMPOST) utilizzati per la concimazione dei terreni ad uso agricolo;

- RITENUTO** di imporre l'obbligo, da parte dei proprietari dei fondi che intendano procedere con operazioni di spandimento dei prodotti indicati in oggetto, di comunicare al Comune, almeno 05 giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni;
- VISTA** la delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- VISTO** il D. M. 19/04/1999 (Codice di buona pratica agricola);
- VISTO** La D.G.R. n. 1835 del 25.11.2016 all. A) artt. 4 e 5;

In attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento Comunale d'Igiene Pubblica e di Polizia Rurale;

Per i poteri conferiti in qualità di Ufficiale di Governo nonché Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e Sanitaria;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA, tutte le aziende agricole che effettuano nel territorio comunale operazioni di spargimento di liquami e deiezioni derivanti da allevamenti zootecnici, pollina, effluenti di allevamento e tutti gli assimilabili, compresi i fertilizzanti di origine organica (COMPOST) utilizzati per la concimazione dei terreni ad uso agricolo osserveranno le sottoelencate modalità e orari:

- 1. I proprietari dei fondi che intendono procedere alle operazioni di spargimento hanno l'obbligo di comunicarlo al Comune almeno 05 giorni dall'inizio delle stesse, utilizzando l'apposito modello reperibile dal sito istituzionale di questo Ente;**
- 2. nel periodo che va dal 01 DICEMBRE al 31 GENNAIO la fertilizzazione è vietata. E' altresì vietata nel giorno di DOMENICA e nelle FESTIVITA' INFRASETTIMANALI;**
- 3. nei mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO lo spargimento è vietato dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00. Tali operazioni sono comunque vietate in caso di elevata temperatura superiore a 30°;**
- 4. Contemporaneamente allo spargimento effettuato si procederà alla immediata interrimento profondo che dovrà essere completato entro le 24 h dall'inizio delle operazioni di deposito;**
- 5. per coloro che utilizzano apposita attrezzatura, con interrimento diretto, non vengono posti limiti agli orari di spandimento, purché lo stesso sia effettuato senza che il prodotto ritorni in superficie, fermo restando il divieto nel giorno di DOMENICA e nelle FESTIVITA' INFRASETTIMANALI;**
- 6. tutti i materiali oggetto di spandimento ad uso fertilizzazione agricola dovranno aver raggiunto un ottimale stato di maturazione;**
- 7. E' consentito l'accumulo temporaneo di materiali già maturi (dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni) per un periodo non superiore a 30 giorni: tali accumuli**

dovranno essere effettuati su terreni prossimi a quelli destinati a riceverli, ad almeno 10 m. da scoli o canali ed almeno 100 m. da abitazioni civili ed alle seguenti condizioni:

- non superiori a metri cubi 60;
- il terreno interessato dovrà essere opportunamente impermeabilizzato con nylon od altro materiale impermeabile;
- le deiezioni animali dovranno essere opportunamente coperte in modo da limitare i cattivi odori e i ruscellamenti in caso di pioggia;
- il trasporto dei materiali fertilizzanti su strada dovrà essere eseguito con appositi mezzi o rimorchio coperto. In caso di imbrattamento della sede stradale si dovrà IMMEDIATAMENTE procedere alla pulizia della stessa;
- Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamenti dello Stato, della Regione e della Provincia vigenti in materia;

8. I proprietari dei fondi che intendono procedere alle operazioni di spargimento, dei prodotti sopra specificati, tramite ditte diverse, che dovranno transitare in strade interdette al transito di mezzi pesanti da apposito divieto, dovrà munirsi di apposita autorizzazione, presso questo Ente, comunicando le targhe dei veicoli utilizzati.

Il Comando della Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati di vigilare sulla compiuta osservanza della presente Ordinanza.

Copia della Presente Ordinanza viene trasmessa al Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. n. 17, all'Ufficio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Este, al Comando della Polizia Provinciale.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, nonché dal Codice della Strada e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 24/06/2010;

Dalla Residenza Municipale, li 4 MAR. 2019



IL SINDACO
Arch. Giacomo SCAPIN

